

FAQ

PROCEDURE DI SELEZIONE – RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO – Art. 24 comma 3 lettera a) L. 240/2010

Modalità e termini di presentazione della domanda e relativi allegati

Dove posso visualizzare la procedura telematica ?	La procedura telematica per la presentazione delle domande di ammissione e relativa documentazione è disponibile all'indirizzo web www.swas.polito.it/services/valdo/
Entro quando devo presentare la domanda di partecipazione?	La domanda di partecipazione alla selezione dovrà, pena l'esclusione dalla selezione, essere presentata entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) di lunedì 7 agosto 2017 utilizzando <u>esclusivamente</u> la procedura telematica disponibile all'indirizzo web www.swas.polito.it/services/valdo/ .
Quali sono le modalità per presentare la domanda di partecipazione?	Presentazione della domanda La presentazione della domanda di partecipazione, dovrà essere perfezionata e conclusa attraverso l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e della domanda di ammissione generate in formato "pdf" dal sistema telematico, secondo una delle seguenti modalità: • mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico software in grado di supportare tale modalità; in questo caso la domanda e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovranno <u>essere firmate e poi caricate per l'invio elettronico in formato ".p7m" tramite l'apposita sezione della procedura telematica unitamente alla copia in formato ".p7m" di un valido documento di identità.</u> • mediante la stampa e la sottoscrizione della domanda e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del candidato. <u>I documenti sottoscritti devono essere trasformati in formato "pdf" mediante scansione e caricati e inviati tramite l'apposita sezione della procedura telematica unitamente alla copia in formato "pdf" di un valido documento di identità.</u>
Quali sono i documenti di identità che posso allegare?	I documenti di identità da allegare alla domanda di partecipazione sono: ▪ carta di identità ▪ patente ▪ passaporto
In che formato devo allegare la domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva?	La presentazione della domanda di partecipazione e della dichiarazione sostitutiva, generate dalla procedura informatica, dovranno essere firmate e caricate in formato "pdf" o ".p7m" nel caso di firma digitale. La <u>documentazione prodotta dal sistema (domanda e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) non deve essere in nessun modo modificata dal candidato neppure attraverso operazioni di trasformazioni di formato (es. copia ed incolla).</u> Il candidato dovrà inserire la suddetta documentazione nella sezione <u>"stampe finali" completa dell'impronta identificativa.</u>

Cosa comprende la domanda di partecipazione?

Art. 4 Domanda di partecipazione alla procedura di selezione

- **La domanda di ammissione**, che dovrà essere compilata in tutte le sue parti secondo quanto indicato nella procedura telematica, e in particolare contenente:
 - i dati anagrafici completi del candidato;
 - il Dipartimento, il Settore Concorsuale, il Settore Scientifico Disciplinare ove indicato, il codice interno della selezione cui si intende partecipare;
 - il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione e l'indirizzo di posta elettronica.
- **Il curriculum vitae**, comprensivo della produzione scientifica complessiva, incluso l'elenco di tutte le pubblicazioni, che dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue parti seguendo lo schema in formato word (datato e firmato) inserito nella procedura informatica, caricato e inviato in formato "pdf" esclusivamente tramite l'apposita sezione della procedura telematica.
- **I titoli** che dovranno essere inseriti come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o caricati e inviati in formato "pdf" come copia conforme esclusivamente tramite l'apposita sezione della procedura telematica. I titoli, laddove descritti nel curriculum, dovranno essere debitamente documentati (periodo di riferimento, ente presso il quale attività è stata svolta, descrizione dell'attività, ecc.).
- **Le pubblicazioni**, che dovranno essere caricate e inviate in formato "pdf" esclusivamente tramite l'apposita sezione della procedura telematica.
I candidati potranno presentare un numero massimo di 12 pubblicazioni, pena l'esclusione dalla selezione. Nell'ambito delle 12 pubblicazioni non potranno essere presentate, comunque, più di cinque pubblicazioni antecedenti il 1° gennaio 2012. La retroattività di tale periodo è consentita in caso di documentati congedi/aspettative della durata minima di 5 mesi per maternità/paternità e/o malattia e/o servizi civili obbligatori.
- **La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, generata in formato "pdf" dal sistema telematico e attestante
 - la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum
 - la conformità all'originale dei titoli e delle pubblicazioni e la veridicità dei dati inseriti.
- **La ricevuta di pagamento di € 10,00** che dovrà essere caricata ed inviata tramite l'apposita sezione della procedura telematica pena l'esclusione dalla selezione.
 - I candidati sono tenuti a versare un contributo pari a Euro 10,00 sul conto corrente bancario **IBAN IT51N0200801160000002551101** – Agenzia Politecnico della Banca UNICREDIT S.p.A. Via D'Ovidio, n. 6 - 10129 TORINO - intestato al Politecnico di Torino – Amministrazione Centrale, Corso Duca degli Abruzzi, n. 24 – 10129 TORINO - specificando obbligatoriamente nella causale: "Contributo partecipazione selezione ricercatore universitario a contratto a tempo determinato, Settore Concorsuale, codice interno....."

Posso inserire il curriculum vitae secondo una impostazione diversa da quella prevista dalla procedura?	Il curriculum vitae deve essere debitamente compilato in tutte le sue parti <u>seguendo lo schema in formato word inserito nella procedura informatica</u> , caricato e inviato in formato "pdf" esclusivamente tramite l'apposita sezione della procedura telematica.
Posso partecipare a più procedure di selezione?	I candidati che intendono partecipare a più selezioni dovranno utilizzare la procedura telematica per ciascuna selezione.
Quali sono i requisiti per partecipare alla procedura di selezione?	Art. 3 Requisiti per l'ammissione Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati - pena esclusione – in possesso del <u>Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente o equipollente conseguito in Italia o all'estero</u> Il possesso del suddetto requisito deve essere certificato secondo le modalità indicate nell'art. 4 del presente bando di concorso. Per il dottorato conseguito all'estero, il candidato deve presentare la documentazione relativa all'equivalenza o equipollenza del titolo, rilasciata dalle competenti autorità. Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura, qualora il candidato non fosse in possesso della relativa documentazione all'atto della presentazione della domanda, <u>tale certificazione dovrà essere necessariamente posseduta dal candidato al momento della stipula del contratto.</u>
E' necessario presentare all'atto della stipula del contratto la certificazione sia dell'equivalenza che dell'equipollenza del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero?	No, è sufficiente produrre solo una delle due certificazioni relative all'equivalenza o all'equipollenza del titolo.
A chi devo rivolgermi per presentare domanda per acquisire la certificazione di equivalenza o equipollenza del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero?	La domanda dovrà essere indirizzata • <u>Per l'equivalenza ex 38 del D.Lgs. n. 165/2001</u> Al Dipartimento della Funzione Pubblica Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (cfr. sito web http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.pdf) ovvero • <u>Per l'equipollenza ex art. 74 del D.P.R. n. 382/1980</u> Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (cfr. sito web http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/dottorato-di-ricerca). secondo le modalità illustrate nei rispettivi siti web

Quale è la differenza tra la certificazione di equivalenza e equipollenza del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero?	• La certificazione di equivalenza del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero è valida esclusivamente per la procedura di selezione a cui si intende partecipare. Nella richiesta il candidato dovrà indicare la procedura di selezione a cui intende partecipare e nella conseguente certificazione rilasciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica sarà indicato tale riferimento. • La certificazione di equipollenza del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero è valida per tutte le procedure di selezione.
Se non produco alla stipula del contratto la certificazione di equivalenza o di equipollenza del titolo di ricerca conseguito all'estero, posso sottoscrivere ugualmente il contratto?	<u>No. E' necessario produrre tale certificazione entro la data della stipula del contratto, pena la mancata assunzione in servizio nel ruolo di Ricercatore a tempo determinato.</u>
Quali sono i soggetti che non possono partecipare alla selezione?	Non possono partecipare alla selezione: • i Professori universitari di prima e seconda fascia e i Ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio; • coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; • coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero siano stati licenziati con o senza preavviso da una pubblica amministrazione nel biennio antecedente la data di scadenza dei termini; • coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, o un rapporto di coniugio o convivenza more uxorio, con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo impegnandosi a darne comunicazione e contestualmente a presentare rinuncia nel caso in cui quanto sopra dovesse verificarsi successivamente; • coloro che sono stati titolari di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010, presso il Politecnico di Torino o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Quali sono i motivi di esclusione dalla procedura di selezione?	I motivi di esclusione sono: - Non aver completato la domanda di partecipazione con l'utilizzo della procedura telematica entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) di lunedì 7 agosto 2017 (art. 4 bando di concorso) - Il mancato possesso del titolo di studio richiesto e dei requisiti di cui all'art. 3 - L'invio di più di 12 pubblicazioni (comunque non consentito dalla procedura) - La mancanza della ricevuta del versamento, pari a € 10,00, relativa al contributo per la partecipazione alla selezione
---	--

Pubblicazioni e titoli

Quali sono le pubblicazioni che posso inserire nella procedura informatica e possono concorrere alla valutazione?	(vedi art. 4 del bando) • I candidati possono presentare un massimo di 12 pubblicazioni, pena l'esclusione dalla valutazione comparativa. Nell'ambito delle 12 pubblicazioni non possono essere presentate, comunque, <u>più di cinque pubblicazioni antecedenti il 1° gennaio 2012.</u> <i>La retroattività di tale periodo è consentita in caso di documentati congedi/aspettative della durata minima di 5 mesi per maternità/paternità e/o malattia e/o servizi civili obbligatori.</i> • Per le pubblicazioni è necessaria l'indicazione, se disponibile, del codice DOI. • Un libro/catalogo del quale il candidato sia autore/coautore è considerato una pubblicazione; nel caso in cui il candidato sia autore/coautore di singoli capitoli di libro, ogni capitolo è considerato una pubblicazione. • Per i lavori prodotti all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. • Per i lavori prodotti totalmente o parzialmente in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 e dalla Legge 106 del 15.04.2004 secondo quanto indicato dal regolamento D.P.R. del 3.05.2006 n. 252 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 191 del 18.08.2006. L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea documentazione da unire ai lavori stessi, che attesti l'avvenuto deposito oppure con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. • I testi accettati per la pubblicazione devono essere corredati da un'adeguata documentazione che ne attesti l'accettazione per la pubblicazione senza necessità di ulteriori modifiche. • La tesi di dottorato è considerata a tutti gli effetti una pubblicazione. • Non sono considerate pubblicazioni le note interne o rapporti dipartimentali.
E' obbligatorio inserire i dati relativi agli indici bibliometrici?	No, l'inserimento è opzionale.
Posso presentare i titoli e le pubblicazioni su supporto cartaceo?	I titoli e le pubblicazioni dovranno essere inseriti esclusivamente nella procedura informatica. Non saranno presi in considerazione i titoli o le pubblicazioni presentate su supporto cartaceo.

Possono essere presentati titoli/publicazioni in lingua straniera?	Le pubblicazioni, i documenti ed i certificati in lingua inglese, francese, tedesca, spagnola o portoghese possono essere prodotti nella lingua di origine. Le pubblicazioni, i documenti ed i certificati redatti in altre lingue devono essere presentate nella lingua di origine e tradotte in italiano o inglese o francese o tedesco o spagnolo o portoghese; la traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero.
Cos'è la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà? Quali sono le modalità di presentazione?	Artt. 47 e 48 D.P.R. 445 del 28.12.2000 L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è <u>sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo</u>. La dichiarazione di cui all'art. 47, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi agli altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia. <u>Per avere valore legale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere corredata da copia di un valido documento di riconoscimento.</u> La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può riguardare: • la conformità all'originale di un documento prodotto in fotocopia • il conseguimento di un titolo di studio, la partecipazione ad un progetto di ricerca, ecc. Nel caso in cui la documentazione sia prodotta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è necessario specificare i dati esatti dello stato, qualità personale o fatto a cui si fa riferimento. Esempio: • data, luogo e Ateneo di conseguimento del titolo di dottorato di ricerca • periodo temporale, ente, progetto di ricerca inerente la stipula di un contratto/assegno di ricerca • data, progetto, ente per il riconoscimento di un premio per attività di ricerca o titolarità di brevetto/progetto
Posso allegare le certificazioni rilasciate da Amministrazioni Pubbliche?	Nel caso di titoli rilasciati da Pubbliche Amministrazione si ricorda che vanno solo ed esclusivamente autocertificati, ai sensi di quanto disposto dalla legge 183/2011 (legge di stabilità), mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dalla procedura informatica.

I cittadini stranieri extracomunitari possono presentare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà?	I cittadini stranieri extracomunitari osserveranno per la presentazione dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni le prescrizioni di cui al presente articolo con la precisazione che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, i candidati stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) e di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000), limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori di tali casi, i candidati stranieri extracomunitari autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le succitate dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. <u>I candidati stranieri extracomunitari che non possono utilizzare le suddette dichiarazioni dovranno al momento della discussione sui titoli e sulla produzione scientifica esibire gli originali della documentazione di riferimento.</u>
---	--